Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 31 ottobre 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 285 DEL 31 OTTOBRE 1963:

Supplemento n. 1.

LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1415.
Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1416.
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

Supplemento n. 2.

LEGGE 27 ottobre 1963, n. 1417.
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

Supplemento n. 3.

LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1418.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1419.
Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 el 30 giugno 1964.

LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1420.
Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1421.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1422.
Stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

Supplemento n. 4.

LEGGE 27 ottobre 1963, n. 1423.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1424.
Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

Supplemento n. 5.

LEGGE 27 ottobre 1963, n. 1425.
Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1426.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

LEGGE 27 ottobre 1963, n. 1427.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

LEGGE 27 ottobre 1963, n. 1428.
Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1429.
Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

Supplemento n. 6.

LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1430.
Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 285 DEL 31 OTTOBRE 1963:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1963, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(9328)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1408.

Norme per assicurare gli interventi indispensabili per la sicurezza delle zone colpite dalla sciagura causata dalla diga del Vajont il 9 ottobre 1963.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per assicurare gli interventi indispensabili per la sicurezza delle zone colpite dalla sciagura causata dalla diga del Vajont il 9 ottobre 1963;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno, per il bilancio e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per provvedere ad interventi di somma urgenza ritenuti necessari per la sicurezza delle zone colpite dalla sciagura della diga del Vajont del 9 ottobre 1963, è autorizzata, in via straordinaria, la spesa di lire 4.000.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1963-64.

Art. 2.

Gli interventi di cui all'articolo precedente saranno progettati ed eseguiti in deroga ai limiti di competenza territoriale e per valore dei Provveditorati alle opere pubbliche interessati, dal Magistrato alle acque di Venezia, su direttive del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'approvazione dei progetti da parte del Magistrato alle acque equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e delle espropriazioni.

Art. 3.

Resta salvo ogni provvedimento della pubblica Amministrazione in ordine alla concessione di derivazione di acqua, nonchè il diritto di rivalsa dello Stato verso terzi eventualmente responsabili del disastro.

Art. 4.

Per interventi urgenti di assistenza e soccorso alle popolazioni delle zone colpite dal disastro è autorizzata, in via straordinaria, la spesa di L. 3.000.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1963-64.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede mediante una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente unificazione delle aliquote dell'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — SULLO — BOSCO — RUMOR — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1963, n. 1409.

Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 dicembre 1962, n. 1863, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

TITOLO I

Attribuzioni e organi dell'Amministrazione degli archivi di Stato

CAPO I

ATTRIBUZIONI

Art. 1.

E' compito dell'Amministrazione degli archivi di Stato:

a) conservare: 1) gli archivi degli Stati italiani pre-unitari; 2) i documenti degli organi legislativi, giudiziari ed amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie del servizio; 3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo;

b) esercitare la vigilanza: 1) sugli archivi degli enti pubblici; 2) sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari, i possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.

L'Amministrazione degli archivi di Stato ha altresì facoltà di consultare, ai fini della ricerca scientifica e dei servizi di documentazione, gli archivi e i documenti indicati nella lettera *b*) del precedente comma.

Capo II

Direzione generale degli archivi di Stato, archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche

Art. 2.

Direzione generale degli archivi di Stato

Per l'attuazione dei compiti stabiliti dal precedente articolo è istituita presso il Ministero dell'interno la Direzione generale degli archivi di Stato.

Art. 3.

Organi preposti alla conservazione

Gli organi che provvedono alla conservazione degli archivi e dei documenti di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'art. 1 sono:

a) l'archivio centrale dello Stato, con sede in Roma;

b) gli archivi di Stato, con sede nei capoluoghi di Provincia. In non più di quaranta Comuni, nei quali esistano archivi statali rilevanti per qualità e quantità, possono essere istituite sezioni di archivio di Stato, con decreto del Ministro per l'interno, su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi.

Art. 4.

Organi preposti alla vigilanza

Gli organi che provvedono alla vigilanza sugli archivi di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'art. 1 sono le sovrintendenze archivistiche, le sedi e circoscrizioni delle quali sono stabilite nella tabella *A* annessa al presente decreto.

Capo III

Consiglio superiore degli archivi

Art. 5.

Composizione

E' istituito presso il Ministero dell'interno il Consiglio superiore degli archivi.

Il Consiglio è composto da:

a) il Ministro per l'interno, presidente. Il Ministro può delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato per l'interno o uno dei due vice presidenti di cui al comma quarto;

b) quattro componenti scelti tra persone particolarmente competenti in discipline archivistiche, storiche o amministrative;

c) un componente designato dall'Accademia dei lincei, uno designato dalla Giunta centrale degli studi storici, e quattro professori di ruolo di discipline storiche o di discipline ausiliarie della storia nella scuola speciale per archivisti e bibliotecari presso le Università degli studi o nelle Facoltà di lettere e filosofia, o di giurisprudenza, o di scienze politiche, o di economia e commercio, o di Magistero delle Università degli studi, designati dal Ministero della pubblica istruzione;

d) quattro impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivestano qualifica non inferiore a quella di direttore, designati mediante elezioni dagli impiegati della medesima carriera.

Il direttore generale degli archivi di Stato e il sovrintendente all'archivio centrale dello Stato fanno parte di diritto del Consiglio.

Il Consiglio elegge nel proprio seno, a maggioranza di voti, due vice presidenti.

Sono chiamati di volta in volta a partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, rappresentanti delle Amministrazioni statali, quando vengano trattate questioni che interessano le Amministrazioni stesse.

I componenti non di diritto del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.

Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Se durante il triennio si verificano vacanze nei posti riservati ai componenti elettivi, vengono nominati, per la restante durata di esso, coloro che seguivano immediatamente, per numero di voti, nella graduatoria dei candidati.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta una qualifica non inferiore a quella di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe.

Art. 6.

Competenze

E' compito del Consiglio superiore degli archivi dare parere su tutte le questioni di carattere generale attinenti all'organizzazione e al funzionamento degli archivi di Stato, delle Sovrintendenze archivistiche, degli archivi delle Amministrazioni statali e degli enti pubblici.

In particolare, sono sottoposti all'esame del Consiglio per il parere:

a) i progetti di legge e di regolamenti attinenti agli oggetti indicati nel comma precedente;

b) i programmi delle scuole di cui al capo IV, nonchè dei corsi di formazione e di perfezionamento per il personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

c) il metodo e i criteri generali dell'ordinamento degli archivi e dei lavori archivistici in genere;

d) la disciplina dell'esercizio della vigilanza attribuita allo Stato sugli archivi privati di notevole interesse storico;

e) la nomina del sovrintendente all'archivio centrale dello Stato.

Art. 7.

Riunioni

Il Consiglio superiore degli archivi si riunisce in sessione ordinaria tre volte l'anno all'inizio di ciascun quadrimestre, e in sessione straordinaria ogni qualvolta il Ministro lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta da almeno la metà dei consiglieri.

In una delle sessioni ordinarie vengono sottoposti all'esame del Consiglio la relazione annuale sull'attività dell'Amministrazione degli archivi di Stato, i programmi per l'ulteriore svolgimento di essa e la situazione del personale.

Art. 8.

Giunta del Consiglio

In seno al Consiglio è costituita una Giunta composta da:

a) il Ministro, presidente. Il Ministro può delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato per l'interno o uno dei due vice presidenti;

b) i due vice presidenti;

c) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'art. 5;

d) tre consiglieri, uno per ciascuna delle categorie indicate nelle lettere *b*), *c*), *d*) del secondo comma del ricordato art. 5, designati dal Consiglio.

Le funzioni di segretario della Giunta sono disimpegnate dal segretario del Consiglio.

Art. 9.

Competenze della Giunta

E' compito della Giunta:

a) esercitare le attribuzioni che il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, conferisce al Consiglio di amministrazione per il personale della carriera direttiva avente qualifiche non superiori a quelle di ispettore generale o di sovrintendente-direttore capo di 1ª classe, e per quello delle carriere di concetto ed esecutiva. Nell'esercizio di tali attribuzioni la Giunta è integrata da due rappresentanti del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato da nominarsi all'inizio di ogni triennio con le modalità previste dall'art. 146 del citato testo unico;

b) dar parere in tutti i casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

In particolare, sono sottoposti all'esame della Giunta per il parere:

1) le proposte di scarto di documenti ai sensi dell'art. 26;

2) le autorizzazioni alla comunicazione ai privati di documenti non compresi tra quelli dichiarati dalla legge consultabili senza limitazioni;

3) le proposte di acquisto di documenti di particolare importanza;

4) i trasferimenti a carattere permanente da uno ad altro archivio di Stato;

5) le richieste di prestito di documenti per l'estero.

La Giunta può inoltre provvedere su questioni di competenza del Consiglio, allorchè l'urgenza sia tale da non consentire l'immediata convocazione di questo. In tali casi le deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoposte alla ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 10.

Riunioni della Giunta

La Giunta del Consiglio superiore degli archivi si riunisce in via ordinaria quattro volte l'anno all'inizio di ciascun trimestre e in via straordinaria ogni qualvolta il Ministro lo ritenga necessario.

Per l'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'art. 9, valgono le disposizioni dell'art. 9 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

Art. 11.

Comitato per le pubblicazioni

In seno al Consiglio è costituito un Comitato per le pubblicazioni composto da:

a) i due vice presidenti, il più anziano dei quali presiede;

b) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'art. 5;

c) tre consiglieri designati dal Consiglio.

Del Comitato fa altresì parte il capo dell'ufficio studi e pubblicazioni della Direzione generale degli archivi di Stato, che esercita anche le funzioni di segretario.

E' compito del Comitato dare parere sulle pubblicazioni che sono edite a cura dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Possono essere chiamate di volta in volta a partecipare alle sedute del Comitato, con voto consultivo, persone particolarmente esperte nelle materie da trattare, anche estranee al Consiglio.

Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.

Art. 12.

Commissione per la fotoriproduzione dei documenti

In seno al Consiglio è costituita una Commissione per la fotoriproduzione dei documenti composta da:

a) i due vice presidenti, il più anziano dei quali presiede;

b) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'art. 5;

c) tre consiglieri designati dal Consiglio.

Della Commissione fa altresì parte il direttore della divisione della fotoriproduzione, legatoria e restauro della Direzione generale degli archivi di Stato, che esercita anche le funzioni di segretario.

Sono chiamati di volta in volta a partecipare alle riunioni della Commissione, con voto consultivo, rappresentanti di altre Amministrazioni quando sono trattate questioni che interessano le Amministrazioni stesse.

E' compito della Commissione:

a) fissare i criteri generali per la fotoriproduzione dei documenti degli archivi di Stato e degli enti pubblici;

b) dar parere sui progetti di legge e di regolamenti attinenti alla fotoriproduzione dei documenti di archivio;

c) dar parere su tutte le questioni che le siano sottoposte dal Ministro per l'interno;

d) determinare, sulla base dei relativi costi, le tariffe delle fotoriproduzioni e delle copie ottenute mediante procedimenti meccanici o combinati eseguite negli archivi di Stato a richiesta di terzi. Le tariffe sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze.

La Commissione per la fotoriproduzione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

Art. 13.

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Consiglio, della Giunta, del Comitato per le pubblicazioni e della Commissione per la fotoriproduzione dei documenti è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità, prevale il voto del presidente. Le deliberazioni e i pareri concernenti persone sono adottati a scrutinio segreto.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta quando esercita le attribuzioni di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'art. 9 è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti.

CAPO IV

SCUOLE DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

Art. 14.

Scuole presso gli archivi di Stato e corsi per il personale

Presso gli archivi di Stato indicati nella tabella *B* annessa al presente decreto sono istituite scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. Le scuole rilasciano il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica.

Le norme per l'istituzione e l'ordinamento didattico delle scuole sono stabilite con regolamento da emanare su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.

Per lo svolgimento di corsi previsti dagli articoli 150 e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'Amministrazione degli archivi di Stato si avvale, oltre che delle scuole di cui al presente articolo, della collaborazione delle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Università degli studi, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

CAPO V

SERVIZIO DI FOTORIPRODUZIONE, LEGATORIA E RESTAURO

Art. 15.

Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro

E' istituito, con sede in Roma, il Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato.

E' compito del Centro:

a) studiare e sperimentare le attrezzature ed i procedimenti da usare nel servizio di fotoriproduzione, legatoria e restauro;

b) curare l'addestramento del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato addetto al servizio di fotoriproduzione, legatoria e restauro mediante corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione e di qualificazione tecnica. Ai corsi possono essere ammessi anche impiegati di altre Amministrazioni dello Stato, a spese delle Amministrazioni stesse;

c) esercitare la vigilanza sulle attrezzature e sui procedimenti tecnici delle sezioni di cui all'art. 16;

d) gestire gli impianti mobili per la fotoriproduzione e la disinfestazione.

La direzione del Centro è affidata ad un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta qualifica non inferiore a quella di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe.

Art. 16.

Sezioni di fotoriproduzione

Presso gli archivi di Stato, che sono elencati nel regolamento di esecuzione del presente decreto in numero non superiore a quaranta, sono istituite sezioni di fotoriproduzione. Il regolamento indica anche, fra i quaranta predetti, dieci archivi in cui alla sezione di fotoriproduzione è annesso un laboratorio di legatoria, e altri dieci in cui è annesso un laboratorio di legatoria e restauro.

Art. 17.

Schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti

Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici danno notizia della fotoriproduzione dei propri archivi rispettivamente al sovrintendente all'archivio centrale dello Stato, ai direttori degli archivi di Stato e ai sovrintendenti archivistici competenti, che provvedono ad informare il centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato.

Presso l'archivio centrale dello Stato è istituito lo schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti.

TITOLO II

Documenti dello Stato e degli enti pubblici

Art. 18.

Condizione giuridica degli archivi e dei documenti dello Stato e degli enti pubblici

Gli archivi che appartengono allo Stato fanno parte del demanio pubblico.

Gli archivi che appartengono alle Regioni, alle Provincie o ai Comuni sono soggetti al regime del demanio pubblico.

I singoli documenti che appartengono allo Stato, alle Regioni, alle Provincie o ai Comuni e gli archivi e i singoli documenti che appartengono agli enti pubblici non territoriali sono inalienabili.

Art. 19.

Tutela dei documenti dello Stato

Spetta ai sovrintendenti archivistici la tutela dei documenti appartenenti allo Stato che si trovino fuori degli archivi dello Stato.

La tutela è esercitata nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 823 del Codice civile.

Art. 20.

Tutela dei documenti degli enti pubblici

I sovrintendenti archivistici, qualora accertino che documenti di proprietà degli enti pubblici si trovino in possesso altrui, ne informano immediatamente l'ente proprietario perchè provveda alla tutela dei suoi diritti, notificando in pari tempo al detentore l'obbligo di restituire i documenti all'ente.

Art. 21.

Limiti alla consultabilità dei documenti

I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento.

Il Ministro per l'interno, previo parere del direttore dell'archivio di Stato competente e udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente.

I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi

donati o venduti o lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal primo e dal secondo comma del presente articolo.

I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato documenti agli archivi di Stato, possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dello ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal primo comma, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per il titolo d'acquisto.

Art. 22.

Estensione delle norme contenute nell'articolo precedente

Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili, in quanto non siano in contrasto con gli ordinamenti particolari:

a) agli archivi correnti e di deposito degli organi legislativi, giudiziari e amministrativi dello Stato;

b) agli archivi degli enti pubblici.

TITOLO III

Conservazione degli archivi e dei documenti

Art. 23.

Versamenti

Gli organi indicati nel n. 2) della lettera a) del primo comma dell'art. 1 versano ai competenti archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni. Le liste di leva e di estrazione sono versate 70 anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notari che cessarono dall'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.

Il sovrintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.

Nessun versamento può essere ricevuto se non siano state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per i versamenti sono a carico delle Amministrazioni che li effettuano.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli affari esteri.

Art. 24.

Archivi degli uffici statali soppressi

Gli archivi degli uffici statali soppressi sono versati ai competenti archivi di Stato.

Art. 25.

Commissioni di sorveglianza

Presso gli uffici centrali, interregionali, regionali, interprovinciali e provinciali delle Amministrazioni dello Stato, esclusi i Ministeri degli affari esteri e della difesa, e presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali sono istituite Commissioni di sorveglianza sui rispettivi archivi, composte dal capo dell'ufficio o da un suo delegato, da un impiegato della carriera direttiva del medesimo ufficio, che disimpegna anche le funzioni di segretario, dal sovraintendente all'archivio centrale dello Stato o dal direttore dell'archivio di Stato competente per territorio o da impiegati della carriera direttiva dei propri archivi da essi delegati.

E' compito delle Commissioni:

a) esercitare la sorveglianza sulla conservazione e l'ordinamento degli archivi e sulla tenuta dei relativi inventari e degli altri strumenti di consultazione;

b) esercitare le funzioni di Commissioni di scarto;

c) esercitare la sorveglianza sulla applicazione delle norme dettate dalla Commissione per la fotoriproduzione di cui all'art. 12;

d) curare la preparazione dei versamenti nei competenti archivi di Stato.

Le Commissioni istituite presso gli uffici centrali curano altresì la compilazione e l'aggiornamento dei massimari di scarto.

Le Commissioni sono nominate per un triennio con decreto del Ministro da cui dipende l'ufficio interessato e si riuniscono almeno due volte l'anno e ogni qual volta sia richiesto dal capo dell'ufficio o dal rappresentante dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Per ogni seduta cui partecipano viene corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza nella misura stabilita dalle disposizioni in vigore. La relativa spesa fa carico alle Amministrazioni presso le quali sono costituite le Commissioni.

Art. 26.

Scarto di documenti conservati negli archivi di Stato

Il Ministro per l'interno può consentire, su conforme parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, lo scarto di documenti conservati negli archivi di Stato.

Art. 27.

Scarto di documenti degli uffici dello Stato

Il Ministro per l'interno, sentita, se lo ritiene necessario, la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, decide sulle proposte di scarto formulate dalle Commissioni di cui all'art. 25.

Gli uffici dello Stato ai quali non si applica l'art. 25 provvedono a costituire, con le medesime norme stabilite da detto articolo, e fatta sempre eccezione per i Ministeri degli affari esteri e della difesa, apposite Commissioni ogni volta che si rende necessario effettuare operazioni di scarto.

Anche sulle proposte formulate dalle Commissioni di cui al precedente comma decide il Ministro per lo interno. sentita, se lo ritiene necessario, la Giunta del Consiglio superiore degli archivi.

Art. 28.

Ricerche di studio

Le ricerche e letture per ragioni di studio di documenti conservati negli archivi di Stato sono gratuite.

Art. 29.

Richieste per ragioni non di studio

Le richieste di lettura e copia od estratti di documenti conservati negli archivi di Stato fatte dagli enti pubblici e dai privati per ragioni che non siano di studio devono essere redatte in carta bollata.

Il direttore dell'archivio di Stato appone sulle richieste il nulla osta che è assoggettato ad imposta di bollo nella misura di L. 200 ed a tassa di concessione governativa nella misura di L. 300 per la richiesta di lettura dei documenti, e di L. 600 per il rilascio della copia od estratto dei documenti stessi.

I suddetti tributi devono corrispondersi mediante applicazione di marche sulle richieste di lettura dei documenti o di rilascio della copia dei documenti stessi.

Le copie od estratti dei documenti sono redatti in carta bollata.

Restano salve le esenzioni in materia di imposta di bollo previste dalla tabella allegato *B*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

I privati sono esenti dall'imposta di bollo per le richieste di lettura e di copia od estratto nonchè per il rilascio delle copie od estratti dei documenti di loro proprietà volontariamente depositati presso gli archivi di Stato.

Le domande e le copie, esenti dall'imposta di bollo, sono esenti anche dalla tassa di concessione governativa.

TITOLO IV
Vigilanza

Capo I
Vigilanza sugli archivi degli enti pubblici

Art. 30.
Obblighi degli enti

Gli enti pubblici hanno l'obbligo di:

a) provvedere alla conservazione e all'ordinamento dei propri archivi;

b) non procedere a scarti di documenti senza osservare la procedura stabilita dall'art. 35;

c) istituire separate sezioni di archivio per i documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni, redigendone l'inventario che deve essere inviato in triplice copia alla sovrintendenza archivistica, la quale provvede a trasmetterne una all'archivio di Stato competente per territorio e un'altra all'archivio centrale dello Stato. Prima del passaggio dei documenti alle sezioni separate d'archivio devono essere effettuate le operazioni di scarto;

d) consentire agli studiosi, che ne facciano richiesta, tramite il competente sovrintendente archivistico, la consultazione dei documenti conservati nei propri archivi e che siano consultabili ai sensi degli articoli 21 e 22.

Per l'attuazione di quanto disposto dalla lettera *c*) gli enti pubblici possono riunirsi in consorzio, affidando ad un unico impiegato la direzione delle sezioni separate d'archivio.

Art. 31.
Direzione delle sezioni separate d'archivio

La Direzione delle sezioni separate d'archivio di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 30 deve essere affidata a impiegati che siano in possesso del diploma conseguito nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di Stato o nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Università degli studi, allorchè si tratti di:

a) archivi delle Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario;

b) archivi delle Provincie;

c) archivi dei Comuni capoluoghi di Provincia;

d) consorzi di cui al secondo comma dell'art. 30;

e) archivi che il Ministro per l'interno, su proposta del sovrintendente archivistico competente e udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, giudichi di particolare importanza.

Art. 32.
Archivi degli enti estinti

Nel caso di estinzione di enti pubblici i rispettivi archivi sono versati nei competenti archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento in tutto o in parte, ad altri enti pubblici.

Art. 33.
Inadempienza degli enti

In caso di totale o parziale inadempienza, da parte degli enti, agli obblighi loro posti dagli articoli 30 e 31, il sovrintendente archivistico assegna ad essi un congruo termine perchè vi adempiano. Trascorso questo infruttuosamente, il Ministro per l'interno, su proposta del sovrintendente, ordina il deposito, negli archivi di Stato competenti, di quella parte degli archivi degli enti che costituiscono, o che avrebbero dovuto costituire, la sezione separata di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 30.

Qualora l'inadempienza consista nella mancata istituzione della predetta sezione, il sovrintendente, invece di proporre il deposito di cui al precedente comma, può proporre al Ministro per l'interno, che provvede udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, l'istituzione della sezione con relativo ordinamento ed inventariazione dei documenti a cura dello Stato e a spese dell'ente.

Il Ministro per l'interno, su proposta del sovrintendente archivistico, o questi direttamente, in caso di assoluta urgenza, ha anche facoltà di disporre il restauro di singoli documenti degli archivi degli enti e di adottare tutti gli altri provvedimenti necessari per impedirne il deterioramento. Le spese sono a carico dell'ente.

Art. 34.
Deposito volontario

Gli enti pubblici possono chiedere di depositare presso i competenti archivi di Stato i documenti dei loro archivi che dovrebbero costituire le sezioni separate di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 30.

Il Ministro per l'interno decide sulla richiesta, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi.

Le spese per le operazioni di deposito sono a carico dell'ente.

Art. 35.
Scarto di documenti degli enti pubblici

Gli enti pubblici stabiliscono con provvedimento motivato dei rispettivi organi deliberanti quali documenti dei propri archivi siano da scartare. Il provvedimento è sottoposto all'approvazione dell'autorità che esercita la vigilanza sull'ente, previo nulla osta del competente sovrintendente archivistico.

Capo II

Vigilanza sugli archivi privati di notevole interesse storico

Art. 36.

Dichiarazione di notevole interesse storico

E' compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con provvedimento motivato da notificare in forma amministrativa, il notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.

Contro i provvedimenti dei sovrintendenti i privati possono ricorrere, nel termine di sessanta giorni, al Ministro per l'interno che decide, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi.

Art. 37.

Accertamento dell'esistenza degli archivi privati di notevole interesse storico

I privati proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi di cui facciano parte documenti di data anteriore all'ultimo settantennio, hanno l'obbligo, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto e, in caso di successiva acquisizione, entro 90 giorni da essa, di darne notizia per iscritto al sovrintendente archivisto competente e al prefetto della Provincia.

I sovrintendenti archivistici accertano d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti anche di data più recente, di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati, e di cui sia presumibile il notevole interesse storico.

Tutti coloro che esercitano il commercio di documenti, nonchè i titolari di case di vendita, hanno lo obbligo di comunicare al competente sovrintendente archivistico l'elenco dei documenti posti in vendita.

I pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al competente sovrintendente archivistico l'eventuale esistenza di documenti tra gli oggetti da vendere.

Entro tre mesi dalle comunicazioni di cui ai due precedenti commi il sovrintendente notifica ai denunzianti i provvedimenti di sua competenza, dandone notizia al prefetto. Il silenzio del sovrintendente vale come autorizzazione alla vendita.

Art. 38.

Obblighi per il privato

I privati proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico hanno l'obbligo di:

a) conservare gli archivi e i singoli documenti, nonchè ordinarli e inventariarli, o consentire che allo ordinamento e all'inventariazione provveda il competente sovrintendente archivistico. Copia dell'inventario deve comunque essere inviata al sovrintendente che provvede a rimborsarne il costo.

b) permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il competente sovrintendente archivistico, la consultazione dei documenti che, d'intesa con il sovrintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato. La consultazione può avvenire, a scelta del privato, mediante riproduzione fotografica eseguita a cura del sovrintendente, oppure mediante temporaneo deposito dei documenti presso il competente archivio di Stato, oppure in altro modo che venga concordato volta a volta fra il sovrintendente e il privato. Le spese sono a carico dello studioso;

c) comunicare entro 30 giorni dall'evento al sovrintendente archivistico competente la perdita o la distruzione degli archivi o dei singoli documenti, nonchè il trasferimento di essi in altra sede;

d) procedere al restauro dei documenti deteriorati, o consentire che vi provveda il competente sovrintendente archivistico;

e) non trasferire, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà, il possesso o la detenzione degli archivi o dei singoli documenti, senza darne preventiva notizia al competente sovrintendente archivistico. La stessa comunicazione debbono fare coloro che acquistano a titolo di eredità o di legato gli archivi o i singoli documenti, nonchè il notaio, nei casi di suo intervento;

f) non esportare dal territorio della Repubblica gli archivi o i singoli documenti senza la preventiva autorizzazione della competente sovrintendenza archivistica, che esercita le funzioni di ufficio di esportazione;

g) non smembrare gli archivi, i quali debbono essere conservati nella loro organicità;

h) non procedere a scarti senza osservare la procedura prescritta dall'art. 42;

i) consentire al sovrintendente archivistico di procedere, previe intese, a visite per accertare l'adempimento degli obblighi posti dal presente articolo.

Art. 39.

Deposito volontario

I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti possono chiedere di depositarli presso i competenti archivi di Stato. I privati possono revocare il deposito assumendo gli obblighi di cui all'art. 38.

Art. 40.

Diritto di prelazione

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 37 e dalla lettera *e*) dell'art. 38 il Ministro per l'interno può esercitare, entro tre mesi dalla comunicazione fatta al sovrintendente archivistico, il diritto di prelazione.

Art. 41.

Nullità delle alienazioni

Sono nulle le alienazioni non precedute dalle notifiche previste dal terzo e dal quarto comma dell'art. 37 e dalla lettera *c*) dell'art. 38, nonchè quelle effettuate prima della scadenza del termine indicato nell'art. 40.

Art. 42.

Scarto di documenti dei privati

I proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico non possono procedere a scarti se non previa autorizzazione del competente sovrintendente archivistico.

Il sovrintendente può disporre il deposito, presso il competente archivio di Stato, dei documenti che i privati propongono per lo scarto.

Art. 43.
Inadempienze dei privati

Qualora i proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico non ottemperino, in tutto o in parte, agli obblighi sanciti dalle lettere *a*) e *d*) dell'art. 38, il sovrintendente archivistico assegna ad essi un congruo termine perchè vi adempiano o permettano al sovrintendente stesso di provvedere direttamente. Trascorso questo termine infruttuosamente, il Ministro per l'interno, nei casi di particolare gravità, ordina, su proposta del sovrintendente e su conforme parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, il deposito dello archivio o dei singoli documenti nell'archivio di Stato competente.

Il deposito, con le stesse modalità, può essere ordinato anche nei casi di trasgressione dei divieti stabiliti dalle lettere *f*), *g*), *h*) del menzionato art. 38.

Capo III
Ispettori onorari

Art. 44.
Ispettori archivistici onorari

Il Ministro per l'interno, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, ha facoltà di nominare ispettori archivistici onorari col compito di collaborare con i sovrintendenti archivistici nell'esercizio della vigilanza.

In particolare, gli ispettori onorari segnalano:

a) gli archivi o i singoli documenti di cui i privati siano proprietari, possessori o detentori e che abbiano un presumibile notevole interesse storico;

b) i documenti dello Stato e degli enti pubblici che si trovino avulsi dagli archivi cui spettano;

c) il commercio abusivo di archivi o di singoli documenti;

d) gli scarti di archivi o di singoli documenti, compiuti senza l'osservanza delle norme previste dal presente decreto.

Gli ispettori onorari sono scelti fra gli impiegati a riposo dell'Amministrazione degli archivi di Stato, fra i membri delle società e delle deputazioni di storia patria, di associazioni e di istituti culturali, nonchè fra gli studiosi in genere di discipline storiche, con particolare riguardo alla storia locale.

Gli ispettori onorari restano in carica per un triennio e possono essere confermati.

Capo IV
Espropriazione per pubblica utilita'

Art. 45.
Espropriazione degli archivi e dei documenti

Con decreto del Ministro per l'interno gli archivi e i singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico possono essere espropriati per ragioni di pubblica utilità e salvo indennizzo, a sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Ministro per l'interno, su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi.

TITOLO V
Disposizioni relative al personale

Art. 46.
Ruoli

I ruoli del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato sono stabiliti nella tabella *C* annessa al presente decreto.

Art. 47.
Titoli di studio richiesti per l'ammissione alle singole carriere

I titoli di studio richiesti per l'ammissione alla qualifica iniziale delle singole carriere del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato sono:

a) per la carriera direttiva: laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in lettere, o in filosofia, oppure laurea in materie letterarie o in pedagogia conseguita presso le Facoltà di magistero;

b) per la carriera di concetto, ruolo segretari: diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale;

c) per la carriera di concetto, ruolo ragionieri: diploma di abilitazione tecnica commerciale;

d) per la carriera esecutiva, ruolo aiutanti: licenza di scuola media;

e) per la carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi: licenza di scuola media o di scuola di avviamento.

Art. 48.
Esami di ammissione e di promozione

Le prove di esame dei concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali e per le promozioni nelle singole carriere del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato si svolgono in base ai programmi stabiliti dal regolamento.

Il regolamento stabilisce anche la composizione delle Commissioni giudicatrici.

Art. 49.
Promozione alla qualifica di primo archivista di Stato

Non sono scrutinabili per la promozione alla qualifica di primo archivista di Stato gli archivisti di Stato che non hanno conseguito il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle scuole di cui all'art. 14.

Art. 50.
Promozione alla qualifica di primo operatore fotografo

Non possono essere ammessi alle prove di esame per la promozione alla qualifica di primo operatore-fotografo gli impiegati che non abbiano frequentato con esito favorevole il corso di qualificazione tecnica in fotoriproduzione, legatoria e restauro presso il centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato.

Art. 51.
Promozione alla qualifica di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe

Le promozioni alla qualifica di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe sono conferite mediante concorso per titoli riservato agli impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato i quali abbiano compiuto almeno un triennio di servizio nella qualifica di direttore.

Art. 52.

Nomina a ispettore generale

La qualifica di ispettore generale è conferita mediante concorso per titoli al quale possono partecipare gli impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivestano la qualifica di sovrintendente-direttore capo di 1ª classe, nonchè quelli che rivestano da almeno tre anni la qualifica di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe.

Art. 53.

Commissioni giudicatrici

La Commissione giudicatrice nei concorsi per titoli di cui all'art. 51 è nominata dal Ministro per l'interno ed è composta da un vice presidente del Consiglio superiore degli archivi, che la presiede; dal direttore generale degli archivi di Stato; da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta qualifica non inferiore a quella di sovrintendente-direttore capo di 1ª classe o di ispettore generale; da due componenti del Consiglio superiore designati dal Consiglio stesso.

La Commissione giudicatrice nei concorsi per titoli di cui all'art. 52 è nominata dal Ministro per l'interno ed è composta da un vice presidente del Consiglio superiore degli archivi, che la presiede; dal direttore generale degli archivi di Stato; da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta qualifica o di sovrintendente allo archivio centrale dello Stato o di ispettore generale; da due componenti del Consiglio superiore designati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio superiore designa altresì i membri che, in caso di assenza o di impedimento, sostituiscono i due componenti delle Commissioni designati da esso Consiglio.

Le funzioni di segretario delle Commissioni di cui sopra sono disimpegnate dal direttore della divisione del personale della Direzione generale degli archivi di Stato.

Art. 54.

Vestiario protettivo e disintossicanti

L'Amministrazione degli archivi di Stato fornisce agli impiegati della carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, ed agli operai permanenti del ruolo ad esaurimento di cui al successivo art. 70, il vestiario e le altre apparecchiature protettive nonchè i necessari disintossicanti.

Art. 55.

Volontari

Il Ministro per l'interno, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, può, con suo decreto, consentire che persone particolarmente idonee, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *a*) dell'art. 47 nonchè dei requisiti generali di legge, siano ammesse a prestare, a titolo gratuito, opera di collaborazione presso l'Amministrazione degli archivi di Stato.

Coloro che hanno lodevolmente svolto l'attività predetta in modo continuativo e regolare per più di sei mesi, in caso di successiva assunzione in ruolo nella Amministrazione degli archivi di Stato, sono esonerati dal servizio di prova.

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 56.

Vigilanza sugli archivi delle Regioni

Le norme del presente decreto relative alla vigilanza sugli archivi degli enti pubblici si applicano anche agli archivi delle Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario, nonchè agli archivi degli enti pubblici istituiti nel territorio delle Regioni medesime.

L'esercizio della vigilanza si effettua in armonia con quanto previsto dai singoli Statuti e dalle loro norme di attuazione.

Art. 57.

Trasformazione o soppressione delle sottosezioni di archivio di Stato

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per l'interno provvede a trasformare in sezioni di archivio di Stato le sottosezioni di archivio di Stato per le quali sussistono le condizioni previste dalla lettera *b*) dell'art. 3, seguendo la procedura dal medesimo articolo prescritta. Le sottosezioni non trasformate sono soppresse.

Gli archivi e i documenti di proprietà dei Comuni, già conservati presso le sottosezioni, sono trasferiti alle sezioni separate dell'archivio comunale da istituire ai sensi della lettera *c*) del primo comma dell'art. 30, a meno che i Comuni non intendano depositarli presso i competenti archivi di Stato. Tutti gli altri documenti e archivi già conservati dalle sottosezioni sono versati nei competenti archivi di Stato.

Art. 58.

Archivi notarili comunali

Gli atti notarili, sia in originale che in copia, conservati negli archivi notarili comunali, sono versati nei competenti archivi di Stato.

Tuttavia gli archivi notarili comunali che alla data di entrata in vigore del presente decreto: *a*) conservano atti di data posteriore all'ultimo centennio; *b*) sono retti da conservatori nominati con decreto ministeriale, continueranno a sussistere sino a che nel caso sub *a*) non sia decorso un centennio per tutti gli atti conservati, nel caso sub *b*) i rispettivi conservatori non lascino il servizio. Gli archivi suddetti non potranno però ricevere ulteriori versamenti di atti.

Art. 59.

Termine per gli adempimenti da parte degli enti pubblici

Gli enti pubblici debbono adempiere agli obblighi sanciti dagli articoli 30 e 31 entro tre anni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 60.

Limite temporaneo per le assunzioni alle qualifiche iniziali

Fino al 30 giugno 1964 le assunzioni alle qualifiche iniziali nelle varie carriere secondo i ruoli stabiliti dalla tabella *C* annessa al presente decreto non potranno superare il 25% della disponibilità dei nuovi organici.

E' fatto salvo il disposto dell'art. 69.

Art. 61.

Programmi di esame

Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento, i programmi di esame dei concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali e per le promozioni nelle singole carriere del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato saranno stabiliti con decreto ministeriale, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi.

Art. 62.

Inquadramento nelle nuove qualifiche ed assorbimento del soprannumero

Il personale della carriera direttiva è inquadrato nelle nuove qualifiche che costituiscono quelle precedenti di eguale coefficiente, conservando l'anzianità posseduta.

L'ampliamento degli organici assorbe i posti soprannumerari determinati nelle qualifiche di ispettore generale degli archivi di Stato, di sovrintendente-direttore capo di 1ª classe, di segretario principale e di aiutante capo, in applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

Art. 63.

Unificazione di qualifiche

Le qualifiche di sovrintendente di 1ª classe e di direttore capo di 1ª classe sono unificate nella nuova qualifica di sovrintendente-direttore capo di 1ª classe. Le qualifiche di sovrintendente di 2ª classe e di direttore capo di 2ª classe sono unificate nella nuova qualifica di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe.

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono le qualifiche unificate sono collocati rispettivamente in quelle nuove secondo l'ordine di anzianità nella qualifica rivestita e, a parità di questa, secondo l'ordine di graduatoria dei concorsi in base ai quali sono pervenuti alle qualifiche di sovrintendente di 2ª classe o di direttore capo di 2ª classe. In caso di parità di graduatoria nello stesso concorso oppure di partecipazione soltanto a concorsi distinti che abbiano dato luogo a promozioni nella stessa data, ha precedenza l'impiegato con maggiore anzianità di servizio nella carriera direttiva. Nel caso che anche questa sia pari, ha la precedenza l'impiegato più anziano di età.

Art. 64.

Passaggio degli impiegati della carriera di concetto nel ruolo ragionieri

Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli impiegati appartenenti, alla data anzidetta, alla carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato possono chiedere di essere inquadrati nella qualifica, di uguale coefficiente, della carriera di concetto, ruolo ragionieri, previo parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi.

Agli impiegati inquadrati ai sensi del presente articolo si applicano le norme di cui al terzo comma dello art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 65.

Passaggio degli impiegati della carriera esecutiva nel ruolo operatori-fotografi

Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli impiegati appartenenti, alla data anzidetta, alla carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato e che prestino servizio da almeno un anno presso il centro microfotografico degli archivi di Stato o presso le sezioni microfotografiche, possono chiedere di essere inquadrati nella qualifica, di eguale coefficiente, della carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, previo parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi.

Agli impiegati inquadrati ai sensi del presente articolo si applicano le norme di cui al terzo comma dell'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 66.

Passaggio alla qualifica iniziale della carriera di concetto, ruolo ragionieri

Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli impiegati della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che, alla data anzidetta, siano stati da almeno un anno nominati economi con decreto ministeriale ai sensi dello art. 51 del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 e che siano in possesso di licenza di scuola media superiore o titolo equipollente, possono chiedere di essere ammessi, previo parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, ad un colloquio sulle materie attinenti ai servizi di ragioneria e di economato che saranno indicate nel bando di concorso. Coloro che avranno superato con esito favorevole il colloquio saranno inquadrati nella qualifica di vice ragioniere della carriera di concetto, ruolo ragionieri, nei limiti dei posti disponibili dopo effettuato l'inquadramento ai sensi dell'art. 64.

La Commissione per il colloquio è nominata dal Ministro per l'interno ed è composta dal direttore generale degli archivi di Stato, presidente, dal direttore della divisione del personale della Direzione generale degli archivi di Stato e da tre impiegati della carriera direttiva degli archivi di Stato che rivestano qualifica non inferiore a quella di direttore. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta qualifica non inferiore a quella di archivista di Stato.

Art. 67

Passaggio dai ruoli aggiunti ai ruoli organici

Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici dell'Amministrazione degli archivi di Stato sostituiti da quelli di cui alla tabella *C* annessa al presente decreto, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Il personale inquadrato nei ruoli organici ai sensi del presente articolo non può essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta.

Art. 68

Passaggio nei ruoli dell'Amministrazione degli archivi di Stato di impiegati di altre Amministrazioni statali

Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, prestino da almeno un anno lodevole servizio, esclusivo e continuativo, nei servizi di economato o fra il personale esecutivo ed ausiliario dell'Amministrazione degli archivi di Stato, possono, entro un mese dalla data suddetta, chiedere di essere inquadrati, previo parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, e udita l'Amministrazione di appartenenza, nei ruoli del personale degli archivi di Stato, rispettivamente nella carriera di concetto, ruolo ragionieri, nella carriera esecutiva, ruolo aiutanti e ruolo operatori-fotografi, o nella carriera ausiliaria. L'inquadramento avviene nella carriera e nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, nei limiti dei posti disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui agli articoli 65 e 66. Gli impiegati così inquadrati conservano l'anzianità di qualifica e di carriera maturata nei ruoli di provenienza e sono collocati nel ruolo dopo l'ultimo degli impiegati iscritti con pari anzianità di qualifica.

Art. 69.

Concorsi riservati

Nella prima applicazione del presente decreto, effettuato l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, i posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva, della carriera di concetto, ruolo segretari e ruolo ragionieri, nonchè della carriera esecutiva, ruolo aiutanti e ruolo operatori-fotografi, saranno conferiti mediante concorsi per esami riservati, limitatamente, ad eccezione che per il ruolo degli operatori-fotografi, ad un terzo dei posti stessi, agli impiegati dell'Amministrazine degli archivi di Stato che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in servizio da almeno tre anni e siano, alla data del bando di concorso, in possesso rispettivamente dei titoli di studio indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 47. Gli impiegati della carriera ausiliaria possono partecipare al concorso riservato per la qualifica iniziale della carriera esecutiva, ruolo aiutanti, anche se muniti di un titolo di studio equipollente alla licenza di scuola media.

Ai predetti concorsi possono anche partecipare gli impiegati delle carriere di concetto ed esecutiva della Amministrazione degli archivi di Stato che, alla data del bando di concorso, si troveranno rispettivamente nelle condizioni previste dal quarto comma dell'art. 161 o dal quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A detti concorsi possono altresì partecipare: *a*) gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in servizio da almeno due anni presso le sezioni o le sottosezioni di archivio di Stato e che siano in possesso dei titoli di studio richiesti dal ricordato art. 47 per le singole carriere e per i singoli ruoli; *b*) limitatamente alla qualifica iniziale della carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, gli operai permanenti del servizio microfotografico, di legatoria e restauro degli archivi di Stato, del ruolo istituito con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1961, che siano in possesso della licenza di scuola media o titolo equipollente. A coloro che avranno superato con esito favorevole il concorso si applica, per quanto riguarda il trattamento economico, quanto disposto dall'art. 1 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256; *c*) limitatamente alla qualifica iniziale della carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, coloro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla lettera *e*) dell'art. 47 e che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano prestato lodevole servizio presso il centro microfotografico degli archivi di Stato o presso le sezioni microfotografiche in base a contratto di diritto privato, approvato con provvedimento registrato alla Corte dei conti.

Art. 70.

Ruolo ad esaurimento degli operai permanenti

Il ruolo degli operai permanenti del servizio microfotografico, di legatoria e restauro degli archivi di Stato, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1961, è conservato come ruolo ad esaurimento.

In corrispondenza dei posti occupati nel ruolo ad esaurimento sono accantonati altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo operatori-fotografi della carriera esecutiva.

Art. 71.

Rinvio al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

Per quanto non contemplato dal presente decreto valgono, se con esso compatibili, le norme stabilite dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonchè le norme di esecuzione stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 72.

Norme provvisorie relative al Consiglio superiore

Fino al momento della emanazione del regolamento di esecuzione del presente decreto, per la elezione dei membri del Consiglio superiore degli archivi indicati nella lettera *d*) del secondo comma dell'art. 5 si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite dall'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione del 7 maggio 1948, contenente le modalità per la designazione dei membri elettivi del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche.

Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto dovrà procedersi alla costituzione del Consiglio superiore, fino all'insediamento del quale rimarrà in carica il Consiglio che si trova costituito alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 73.

Disposizioni abrogate

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: gli articoli 246 e 247 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326: il quinto comma dell'art. 7 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84; il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1313; la legge 19 giugno 1936, n. 624; la legge 22 dicembre 1939, n. 2006; gli articoli 43-45 del regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481; il regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361; il regio decreto 20 maggio 1943, n. 417; il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre

1946, n. 466; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 99; il secondo comma dell'art. 3 della legge 17 maggio 1952, n. 629; la legge 13 aprile 1953, n. 340; il n. 3 della parte I dell'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 da « Per le copie » a « visto per bollo »; gli articoli da 239 a 244 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; la legge 30 aprile 1959, n. 287, il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1961; e ogni altra norma in contrasto con il presente decreto.

Fino al momento della emanazione del regolamento di esecuzione del presente decreto rimarranno in vigore, in quanto con esso compatibili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1963

SEGNI

LEONE — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 101. — VILLA

TABELLA *A*

SOVRINTENDENZE ARCHIVISTICHE

1) Torino: per il Piemonte e la Valle d'Aosta;
2) Genova: per la Liguria;
3) Milano: per la Lombardia;
4) Venezia: per il Veneto;
5) Trento: per il Trentino-Alto Adige;
6) Trieste: per il Friuli-Venezia Giulia;
7) Bologna: per l'Emilia-Romagna;
8) Firenze: per la Toscana;
9) Ancona: per le Marche;
10) Perugia: per l'Umbria;
11) Roma: per il Lazio;
12) Pescara: per gli Abruzzi e Molise;
13) Napoli: per la Campania;
14) Potenza: per la Basilicata;
15) Bari: per le Puglie;
16) Reggio Calabria: per la Calabria;
17) Palermo: per la Sicilia;
18) Cagliari: per la Sardegna.

Visto, *il Ministro*: RUMOR

TABELLA *B*

ARCHIVI DI STATO PRESSO I QUALI SONO ISTITUITE SCUOLE DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

1) Torino;
2) Milano;
3) Mantova;
4) Venezia;
5) Bolzano;
6) Trieste;
7) Genova;
8) Parma;
9) Modena;
10) Bologna;
11) Firenze;
12) Perugia;
13) Roma;
14) Napoli;
15) Bari;
16) Palermo;
17) Cagliari.

Visto, *il Ministro*: RUMOR

TABELLA *C*

RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI DI STATO

1) CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente		Numero dei posti
900	Sovrintendente all'archivio centrale dello Stato	1
670	Ispettore generale degli archivi di Stato	3
670	Sovrintendente-direttore capo di 1ª classe	27
500	Sovrintendente-direttore capo di 2ª classe	59
402	Direttore	70
325	Primo archivista di Stato	120
271	Archivista di Stato	
229	Vice archivista di Stato	
	Totale	280

2) CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo segretari

Coefficiente		Numero dei posti
500	Segretario capo	2
402	Segretario principale	6
325	Primo segretario	10
271	Segretario	30
229	Segretario aggiunto	
202	Vice segretario	
	Totale	48

3) CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo ragionieri

Coefficiente		Numero dei posti
500	Ragioniere capo	1
402	Ragioniere principale	3
325	Primo ragioniere	6
271	Ragioniere	20
229	Ragioniere aggiunto	
202	Vice ragioniere	
	Totale	30

4) CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo aiutanti

Coefficiente		Numero dei posti
325	Assistente archivistico	12
271	Aiutante capo	33
229	Primo aiutante	64
202	Aiutante	291
180	Aiutante aggiunto	
157	Vice aiutante	
	Totale	400

5) CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo operatori-fotografi

Coefficiente		Numero dei posti
325	Operatore fotografo capo	2
271	Operatore fotografo principale	6
229	Primo operatore fotografo	12
202	Operatore fotografo	
180	Operatore fotografo aggiunto	44
157	Aiuto operatore fotografo	
	Totale	64

6) CARRIERA AUSILIARIA

Coefficiente		Numero dei posti
173	Custode capo	30
159	Custode	
151	Usciere	290
142	Inserviente	
	Totale	320

7) OPERAI PERMANENTI DEL SERVIZIO DI FOTORIPRODUZIONE, LEGATORIA E RESTAURO

Ruolo ad esaurimento: vedi art. 70

Coefficiente		Numero dei posti
167	Operaio specializzato (1ª categoria)	26

Visto, *il Ministro*: RUMOR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1410.

Erezione in ente morale della Fondazione « Domenico Resteghini », con sede in Parma.

N. 1410. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Domenico Resteghini », istituita presso l'Università di Parma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1963, n. 1411.

Modificazione di alcuni articoli dello statuto della Fondazione « Angelo della Riccia », con sede in Firenze.

N. 1411. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati gli articoli 1 3, 6, 8, 9, 13, 15 e 17 dello statuto della Fondazione « Angelo della Riccia », con sede in Firenze, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 979 e successivamente modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1947, n. 289.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. 1412.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco d'Assisi, nel comune di Nardò (Lecce).

N. 1412. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nardò in data 8 dicembre 1961, integrato con dichiarazione del 27 novembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Francesco d'Assisi, nel comune di Nardò (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. 1413.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe, in Palagonia (Catania).

N. 1413. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltagirone in data 1° novembre 1961, integrato con due dichiarazioni entrambe del 1° febbraio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe, in Palagonia (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. 1414.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria di Gesù, in Caltagirone (Catania).

N. 1414. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltagirone in data 8 settembre 1962, integrato con due dichiarazioni entrambe del 23 gennaio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria di Gesù, in Caltagirone (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1963.

Istituzione del Comitato di coordinamento del programma decennale di costruzione case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito il Comitato per il coordinamento del programma decennale di costruzione di case per lavoratori con gli altri interventi diretti e indiretti dello Stato per costruzione di alloggi, nel quadro della programmazione economica nazionale.

Art. 2.

Il Comitato di cui al precedente articolo è composto:

Presidente:

il Sottosegretario di Stato al Ministero dei lavori pubblici.

Vice presidente:

il Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Componenti:

il presidente della Sezione urbanistica del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

il direttore generale dell'Edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici o un suo delegato di qualifica non inferiore a ispettore generale;

il direttore generale della Previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o un suo delegato di qualifica non inferiore ad ispettore generale;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

un rappresentante del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

il vice presidente della Commissione nazionale per la programmazione economica o un suo delegato;

il presidente del Comitato centrale di programmazione della Gestione case per i lavoratori o, per sua delega, il vice presidente;

il presidente della Gestione case per i lavoratori o, per sua delega, il vice presidente;

il presidente dell'I.N.C.I.S. o un suo delegato;

il presidente dell'Associazione fra gli Istituti delle case popolari o un suo delegato;

il presidente dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale o, per sua delega, il vice presidente;

quattro esperti designati dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di cui: un esperto in materie giuridiche, un esperto in materie economiche e due esperti in materia urbanistica;

un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana;

due rappresentanti dei costruttori di cui uno della piccola industria, designati dal Ministro per i lavori pubblici;

tre rappresentanti dei lavoratori designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 3.

I componenti del Comitato chiamati a farne parte non in ragione dell'ufficio ricoperto durano in carica tre anni.

Art. 4.

Il Comitato ha sede presso il Ministero dei lavori pubblici.

Alla segreteria del Comitato è preposto un funzionario della Direzione generale dell'edilizia di qualifica non inferiore a direttore di divisione.

I Ministri per i lavori pubblici e per il lavoro e la previdenza sociale sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — SULLO — DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1963
Registro n. 49 Lavori pubblici, foglio n. 301

(9327)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1963.

Costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » per il triennio 1° luglio 1963-30 giugno 1966.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 122;

Visto l'art. 321 del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, numero 278, che approva lo statuto dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto »;

Visto l'art. 11 del citato statuto che prevede la composizione del Consiglio di amministrazione e che fissa in tre anni la durata in carica dei componenti il Consiglio stesso;

Visto l'art. 16 del citato statuto che prevede la composizione e la durata in carica di tre anni del Collegio dei sindaci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 1147 del 2 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1960, registro n. 130, foglio n. 107, con cui è stato elevato a tre il numero dei funzionari dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, con qualifica di direttore di divisione, da nominarsi membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 9 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1960, registro n. 86 Finanze, foglio n. 190, con cui fu nominato il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale per l'Ente suddetto per il triennio 1° luglio 1960-30 giugno 1963;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente in parola per il triennio 1° luglio 1963-30 giugno 1966;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto », per il triennio 1° luglio 1963-30 giugno 1966, è così costituito:

1) Panusa dott. Giorgio, ispettore generale per il lotto e le lotterie, presidente;
2) Bifulco dott. Giuseppe, ispettore generale con funzioni di direttore della Divisione lotto, membro;
3) Campanozzi dott. Giuseppe Fabio, direttore di divisione dell'Ispettorato generale lotto e lotterie, membro;
4) Torre dott. Pietro, direttore di divisione dell'Ispettorato generale lotto e lotterie, membro;
5) Azzariti dott. Giorgio, vice avvocato dello Stato, membro;
6) Lanzon dott. Pietro, direttore di divisione della Ragioneria generale dello Stato, membro;
7) Galbiati Francesco, ricevitore del lotto, in rappresentanza del Sindacato lottisti, membro;
8) Centanni Fernando, aiuto ricevitore del lotto, in rappresentanza del Sindacato lottisti, membro;
9) Marchi dott. Parigino, direttore di sezione dell'Ispettorato generale lotto e lotterie, segretario.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » per il triennio 1° luglio 1963-30 giugno 1966, è così costituito:

1) Bosco dott. Antonino, direttore di divisione, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato;
2) Scoppa dott. Mario, direttore di divisione nel Ministero delle finanze in servizio presso l'Ispettorato generale lotto e lotterie;
3) Carosi Vincenzo, ricevitore del lotto, in rappresentanza del Sindacato lottisti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1963

p. *Il Ministro*: PECORARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1963
Registro n. 32 *Finanze, foglio n.* 386

(9289)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1963, il comune di Monsano (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.992.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9248)

Autorizzazione al comune di Torre de' Passeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1963, il comune di Torre de' Passeri (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9267)

Autorizzazione al comune di Nerola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1963, il comune di Nerola (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.714.797, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9268)

Autorizzazione al comune di Cellamare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1963, il comune di Cellamare (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9249)

Autorizzazione al comune di Sammichele di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1963, il comune di Sammichele di Bari (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9250)

Autorizzazione al comune di Guardavalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1963, il comune di Guardavalle (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.591.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9251)

Autorizzazione al comune di San Gregorio d'Ippona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1963, il comune di San Gregorio d'Ippona (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.124.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9252)

Autorizzazione al comune di Altomonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1963, il comune di Altomonte (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.808.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9253)

Autorizzazione al comune di Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1963, il comune di Amantea (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.395.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9254)

Autorizzazione al comune di Bianchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1963, il comune di Bianchi (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.068.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9255)

Autorizzazione al comune di Calopezzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1963, il comune di Calopezzati (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.112.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9256)

Autorizzazione al comune di Civita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1963, il comune di Civita (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.037.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9257)

Autorizzazione al comune di Frascineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1963, il comune di Frascineto (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.399.250 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9258)

Autorizzazione al comune di Lattarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1963, il comune di Lattarico (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.312.995 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9259)

Autorizzazione al comune di Longobardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1963, il comune di Longobardi (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.208.205 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9260)

Autorizzazione al comune di Maierà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1963, il comune di Maierà (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.686.970 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9261)

Autorizzazione al comune di Marzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1963, il comune di Marzi (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.711.585 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9262)

Autorizzazione al comune di Pietrafitta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1963, il comune di Pietrafitta (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.681.560 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9263)

Autorizzazione al comune di Diso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1963, il comune di Diso (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.552.380 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9264)

Autorizzazione al comune di Mondragone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1963, il comune di Mondragone (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.377.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9246)

Autorizzazione al comune di Castelraimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1963, il comune di Castelraimondo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.859.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9265)

Autorizzazione al comune di Citerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1963, il comune di Citerna (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.860.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9266)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di centodiciannove società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 settembre 1963, le sottonotate società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore:

1) Società cooperativa edilizia « Cappuccini », con sede in Avellino, costituita il 15 dicembre 1957 per rogito Sarno, repertorio n. 1256;

2) Società cooperativa agricola « Miglioramenti fondiari », con sede in Bisaccia (Avellino), costituita il 30 giugno 1957;

3) Società cooperativa edilizia « Solacium », con sede in Benevento, costituita il 15 settembre 1954 per rogito Maiatico, repertorio n. 2079;

4) Società cooperativa di consumo « Soci A.C.L.I. di Santa Maria di Lagaro », con sede in frazione Lagaro di Castiglione dei Pèpoli (Bologna), costituita il 18 luglio 1948 per rogito Gomelli;

5) Società cooperativa agricola « del comune di Bologna - Borgo Panigale », con sede in frazione Borgo Panigale di Bologna, costituita il 19 luglio 1945 per rogito Pilati, repertorio n. 18506;

6) Società cooperativa edilizia « La Prua », con sede in Bologna, costituita il 29 ottobre 1954, per rogito Barisone, repertorio n. 13318;

7) Società cooperativa agricola « Rubizzano C.A.R. », con sede in San Pietro di Casale (Bologna), costituita il 1° marzo 1955 per rogito Barisone, repertorio n. 14964;

8) Società cooperativa agricola « Agricola intercomunale Bazzanese », con sede in Bazzano (Bologna), costituita il 2 aprile 1960 per rogito Chiossi, repertorio n. 7696/1386;

9) Società cooperativa edilizia « I.T.A. », con sede in Bologna, costituita il 23 marzo 1954 per rogito Gualandi, repertorio n. 8883;

10) Società cooperativa agricola « Piccoli Produttori Agricoli CO.P.P.A. », con sede in Castenaso (Bologna), costituita il 30 novembre 1954 per rogito Barisone, repertorio n. 13603;

11) Società cooperativa edilizia « Serena Domus », con sede in Bologna, costituita il 16 luglio 1953 per rogito Barisone, repertorio n. 9240;

12) Società cooperativa agricola « Piccoli Produttori C.A.P.P. Cinquanta », con sede in San Giorgio di Piano (Bologna), costituita il 21 aprile 1955 per rogito Barisone, repertorio n. 15450;

13) Società cooperativa edilizia « Edificatrice Igea », con sede in Imola (Bologna), costituita il 10 agosto 1957 per rogito Alvisi, repertorio n. 30572/9574;

14) Società cooperativa agricola « Produttori agricoli di Bompiana », con sede in frazione Bompiana di Gaggio Montano (Bologna), costituita il 18 aprile 1953 per rogito Barisone, repertorio n. 8385;

15) Società cooperativa di consumo « Soci A.C.L.I. di Livergnano e zone limitrofe », con sede in frazione Livergnano di Pianoro (Bologna), costituita il 29 maggio 1949 per rogito Vico, repertorio n. 2569;

16) Società cooperativa edilizia « Edificatrice Rinascita di Budrio », con sede in Budrio (Bologna), costituita il 19 maggio 1957 per rogito Barisone, repertorio n. 23523;

17) Società cooperativa edilizia edificatrice « Aquilina », con sede in Bologna, costituita il 29 gennaio 1957 per rogito Stame, repertorio n. 46378;

18) Società cooperativa edilizia « Sanatrix », con sede in Bologna, costituita l'8 gennaio 1957 per rogito Pilati, repertorio n. 31327;

19) Società cooperativa di consumo « Interna Ducati », con sede in Bologna, costituita il 30 novembre 1950 per rogito Barisone, repertorio n. 1939;

20) Società edilizia « Mercurio », con sede in Bologna, costituita il 9 settembre 1949 per rogito Baravelli, repertorio n. 10814;

21) Società cooperativa agricola « Frazionale macchine agricola di Vedrana », con sede in frazione Vedrana di Budrio (Bologna), costituita il 18 gennaio 1950 per rogito Barisone, repertorio n. 803;

22) Società cooperativa edilizia edificatrice « Sempreverde », con sede in Bologna, costituita il 2 marzo 1953 per rogito Stame, repertorio n. 33458;

23) Società cooperativa agricola « Piccoli e medi produttori di Guzzano », con sede in frazione Guzzano di Camugnano (Bologna), costituita il 4 dicembre 1955 per rogito Chiossi, repertorio n. 1805/512;

24) Società cooperativa edilizia « Meis a me », con sede in Bologna, costituita il 7 dicembre 1955 per rogito Forni, repertorio n. 21446;

25) Società cooperativa edilizia « Le nettuniana », con sede in Bologna, costituita il 13 novembre 1955 per rogito Rossi, repertorio n. 1900/420;

26) Società cooperativa edilizia edificatrice « La Moderna », con sede in Imola (Bologna), costituita l'8 agosto 1957 per rogito Alvisi, repertorio n. 7767/1767;

27) Società cooperativa edilizia « C.E.F.I.S. », con sede in Bologna, costituita il 6 maggio 1958 per rogito Miani, repertorio n. 3110;

28) Società cooperativa edilizia edificatrice « San Biagio », con sede in frazione Bagnarola di Budrio (Bologna), costituita il 4 dicembre 1957 per rogito Mattioli, repertorio n. 11063;

29) Società cooperativa edilizia « San Pancrazio », con sede in Montichiari (Brescia), costituita l'8 luglio 1958 per rogito Barca, repertorio n. 1025;

30) Società cooperativa agricola « Terza cooperativa pastori », con sede in Santu Lussurgiu (Cagliari), costituita il 30 agosto 1951 per rogito Piras, repertorio n. 7638;

31) Società cooperativa edilizia « Comec », con sede in Capua (Caserta), costituita il 24 ottobre 1954 per rogito Maturo, repertorio n. 1618;

32) Società cooperativa edilizia « Centauro », con sede in Mondragone (Caserta), costituita il 31 gennaio 1959 per rogito Ronza, repertorio n. 9979/6087;

33) Società cooperativa edilizia « Quartiere Santa Chiara », con sede in Como, costituita il 9 aprile 1955;

34) Società cooperativa agricola « Consorzio trasformazione e collocamento prodotti zootecnici », con sede in Como;

35) Società cooperativa agricola « Latteria sociale di Scaria », con sede in frazione Scaria di Lanzo d'Intelvi (Como);

36) Società cooperativa di consumo di Cerano, con sede in Cerano d'Intelvi (Como), costituita il 10 aprile 1920 per rogito Spiatta;

37) Società cooperativa di consumo « Reduci e Combattenti », con sede in Carlazzo (Como), costituita il 1° settembre 1946 per rogito Spiatta, repertorio n. 8917/5465;

38) Società cooperativa di consumo « Unione e Benevolenza », con sede in frazione San Pietro Severa di Carlazzo (Como), costituita il 7 febbraio 1948 per rogito Spiatta, repertorio n. 9321/5755;

39) Società cooperativa di consumo di Acquaseria, con sede in Santa Maria Rezzonico (Como), costituita il 9 gennaio 1930;

40) Società cooperativa edilizia « Case popolari di Barzanò », con sede in Barzanò (Como), costituita il 3 giugno 1948 per rogito Strada;

41) Società cooperativa edilizia « Immobiliare Serena », con sede in Como, costituita il 31 gennaio 1955 per rogito Seveso, repertorio n. 27988/7210;

42) Società cooperativa edilizia « La Speranza », con sede in Como, costituita il 30 giugno 1955 per rogito Giuriani, repertorio n. 15507;

43) Società cooperativa mista « Edificatrice e di consumo Turatese », con sede in Turate (Como), costituita l'11 febbraio 1952 per rogito Seveso, repertorio n. 19887/5211;

44) Società cooperativa edilizia « Immobiliare Domus Nova », con sede in Como, costituita il 18 settembre 1952 per rogito Seveso, repertorio n. 21460/5518;

45) Società cooperativa edilizia « Villaggio della Primavera », con sede in Paola (Cosenza), costituita il 6 novembre 1954 per rogito Zupi;

46) Società cooperativa agricola « Contadini delle Langhe », con sede in Neive (Cuneo), costituita il 29 febbraio 1956 per rogito Toppino;

47) Società cooperativa di produzione e lavoro « fra lavoratori della canapa », con sede in Sant'Agostino (Ferrara), costituita l'8 aprile 1956 per rogito Magnani, repertorio numero 3615;

48) Società cooperativa edilizia « Professionisti della provincia di Ferrara », con sede in Ferrara, costituita il 2 aprile 1955 per rogito Magnani, repertorio n. 2157;

49) Società cooperativa edilizia « Domus », con sede in Comacchio (Ferrara), costituita il 6 novembre 1957 per rogito Tura, repertorio n. 1056;

50) Società cooperativa edilizia edificatrice « Risorgimento », con sede in Cento (Ferrara), costituita il 1° giugno 1957 per rogito Tura, repertorio n. 731,

51) Società cooperativa edificatrice « Speranza », con sede in Cento (Ferrara), costituita il 1° giugno 1957 per rogito Tura, repertorio n. 732;

52) Società cooperativa edilizia « Concordia », con sede in Cento (Ferrara), costituita il 12 aprile 1959 per rogito Tura, repertorio n. 2198;

53) Società cooperativa agricola « Avvenire », con sede in frazione Contane di Jolanda di Savoia (Ferrara), costituita il 15 marzo 1952 per rogito Risso, repertorio n. 9732/4418;

54) Società cooperativa mista « Agricola di produzione e lavoro », con sede in frazione Istia d'Ombrone di Grosseto, costituita il 16 settembre 1945 per rogito Bonesi, repertorio n. 2566;

55) Società cooperativa mista « S.C.A.L.P.S. - fra Autoferrotranvieri di lavoro e pubblici servizi », con sede in Mantova, costituita il 12 giugno 1957 per rogito Aliberti;

56) Società cooperativa di consumo « L'Emancipazione », con sede in Gonzaga (Mantova), costituita il 28 febbraio 1891 per rogito Costa, repertorio n. 396;

57) Società cooperativa edilizia « Palladio Ambrosiana », con sede in Milano, costituita il 12 dicembre 1953 per rogito Barassi, repertorio n. 19102/7768;

58) Società cooperativa edilizia « Olonia Seconda Edificatrice », con sede in Milano, costituita il 1° dicembre 1954 per rogito Olivares, repertorio n. 26007/8785;

59) Società cooperativa edilizia « Julia », con sede in Milano, costituita il 12 gennaio 1959 per rogito Santarelli, repertorio n. 13817;

60) Società cooperativa edilizia « Spes 60 », con sede in Milano, costituita il 19 gennaio 1959 per rogito Pignatti, repertorio n. 60357;

61) Società cooperativa edilizia « Aquila Porta Vittoria », con sede in Milano, costituita il 9 ottobre 1958 per rogito Schiavo, repertorio n. 123455;

62) Società cooperativa edilizia « Immobiliare », con sede in frazione Magreta di Formigine (Modena), costituita il 8 giugno 1954 per rogito Giannotti, repertorio n. 2735/860;

63) Società cooperativa di produzione e lavoro « Braccianti di Bomporto », con sede in Bomporto (Modena), costituita il 8 giugno 1945 per rogito Araldi, repertorio n. 844/479;

64) Società cooperativa di produzione e lavoro « Braccianti di Campogalliano », con sede in Campogalliano (Modena), costituita in data 20 giugno 1945 per rogito Cuoghi, repertorio n. 3693/1815;

65) Società cooperativa di produzione e lavoro « Intercomunale braccianti dell'industria », con sede in Castelvetro (Modena), costituita il 21 gennaio 1954 per rogito Alberti, repertorio n. 11999/5616;

66) Società cooperativa edilizia « Belvedere », con sede in Modena, costituita il 1° aprile 1957 per rogito Gregni, repertorio n. 26077;

67) Società cooperativa edilizia « Domus Mutinensis », con sede in Modena, costituita il 1° marzo 1954 per rogito Ansaldi, repertorio n. 44477/3160;

68) Società cooperativa edilizia « Mutinensis », con sede in Modena, costituita il 28 febbraio 1953 per rogito Ansaldi, repertorio n. 37104/2759;

69) Società cooperativa di produzione e lavoro « SO.DI.LA. », con sede in Napoli, costituita l'11 novembre 1957 per rogito Valente, repertorio n. 15808;

70) Società cooperativa agricola « Latteria sociale pastori di Budoni », con sede in frazione Budoni di Posada (Nuoro), costituita il 10 novembre 1952 per rogito Bagella, repertorio n. 2377;

71) Società cooperativa agricola « fra Braccianti di Monticelli Pavese », con sede in Monticelli Pavese (Pavia), costituita il 14 ottobre 1948 per rogito Gallotti, repertorio n. 933/371;

72) Società cooperativa di consumo ed agricola « A.C.L.I. », con sede in Perugia, costituita il 17 dicembre 1947 per rogito Briganti;

73) Società cooperativa di consumo « tra il personale del Banco di Napoli di Perugia », con sede in Perugia, costituita il 3 maggio 1947 per rogito Biavati, repertorio n. 17468;

74) Società cooperativa di consumo « fra dipendenti Imposte dirette di Perugia », con sede in Perugia, costituita il 23 giugno 1947 per rogito Briganti, repertorio n. 29340;

75) Società cooperativa di consumo « fra dipendenti e pensionati del comune di Perugia », con sede in Perugia, costituita il 27 settembre 1946 per rogito Biavati, repertorio n. 16546;

76) Società cooperativa edilizia « Fercoper », con sede in Foligno (Perugia), costituita il 21 novembre 1953 per rogito Morini, repertorio n. 3932;

77) Società cooperativa edilizia « Santa Margherita », con sede in Perugia, costituita il 22 aprile 1953 per rogito Donati Guerrieri, repertorio n. 1964/563;

78) Società cooperativa di produzione e lavoro « Aurora » Edilizia muratori ed affini, con sede in Perugia, costituita il 18 maggio 1949 per rogito Briganti, repertorio n. 33277/11558;

79) Società cooperativa edilizia « Fides », con sede in Spoleto (Perugia), costituita il 29 ottobre 1955 per rogito Vitti, repertorio n. 11755;

80) Società cooperativa edilizia « Spigadoro », con sede in Bastia (Perugia), costituita il 28 novembre 1952 per rogito Briganti, repertorio n. 43230;

81) Società cooperativa edilizia « La Democratica », con sede in Pescara, costituita il 2 maggio 1955 per rogito Luna, repertorio n. 4462;

82) Società cooperativa edilizia « Elettra », con sede in Pescara, costituita il 12 novembre 1954 per rogito Severini, repertorio n. 32460;

83) Società cooperativa edilizia « Duca degli Abruzzi », con sede in Pescara, costituita il 23 luglio 1955 per rogito Severini, repertorio n. 36962;

84) Società cooperativa edilizia « San Siro », con sede in Pescara, costituita il 9 dicembre 1955 per rogito Mastroberardino, repertorio n. 22150/4288;

85) Società cooperativa edilizia « Vittoriana », con sede in Pescara, costituita il 23 marzo 1955 per rogito Mastroberardino, repertorio n. 19569/3709;

86) Società cooperativa edilizia « Gessica », con sede in Piacenza, costituita il 9 ottobre 1958 per rogito Astrua, repertorio n. 8643;

87) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavorazione erbe palustri », con sede in frazione Campo di San Giuliano Terme (Pisa), costituita il 14 febbraio 1948 per rogito Antoni, repertorio n. 7187;

88) Società cooperativa edilizia « San Michele », con sede in Pescia (Pistoia), costituita il 10 settembre 1960 per rogito Bellandi, repertorio n. 8270;

89) Società cooperativa edilizia « La Pistoiese Casa », con sede in Pistoia, costituita il 21 giugno 1957 per rogito Caponnetto, repertorio n. 10391;

90) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavorazione ceste e corbelli », con sede in Pescia (Pistoia), costituita il 28 dicembre 1959 per rogito Bellandi, repertorio n. 7787;

91) Società cooperativa di consumo « Gramsci », con sede in Galatro (Reggio Calabria), costituita il 22 gennaio 1961 per rogito Cimellaro, repertorio n. 18010;

92) Società cooperativa di produzione e lavoro « Trionfo del lavoro », con sede in Roma, costituita il 26 novembre 1944 per rogito Cardelli, repertorio n. 14741;

93) Società cooperativa agricola « San Gordiano », con sede in Palestrina (Roma), costituita il 12 settembre 1954 per rogito Intersimone, repertorio n. 20922;

94) Società cooperativa agricola « Pelliccia Ulderico », con sede in Subiaco (Roma), costituita il 31 agosto 1946 per rogito De Sire, repertorio n. 5795;

95) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Leonardesca », con sede in Roma, costituita il 3 gennaio 1961 per rogito Fallace, repertorio n. 99730;

96) Società cooperativa pesca « San Giorgio », con sede in Santa Marinella (Roma), costituita l'11 febbraio 1960 per rogito Sconocchia, repertorio n. 45424;

97) Società cooperativa di trasporto « San Cristoforo degli autotrasportatori », con sede in Roma, costituita il 29 febbraio 1960 per rogito Cinnirella, repertorio n. 49146;

98) Società cooperativa edilizia « Astra Casa », con sede in Salerno, costituita il 1° giugno 1954 per rogito Carrozza, repertorio n. 6561;

99) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile A. F. Grazzini », con sede in frazione Staggia di Poggibonsi (Siena), costituita il 4 marzo 1945 per rogito Soldateschi, repertorio n. 8003;

100) Società cooperativa agricola « La Fortezza », con sede in Montalcino (Siena), costituita il 15 gennaio 1956 per rogito Campanini, repertorio n. 3815;

101) Società cooperativa edilizia « Primavera », con sede in Teramo, costituita il 3 aprile 1955 per rogito Bracone, repertorio n. 11105;

102) Società cooperativa edilizia « Scala d'Oro », con sede in Teramo, costituita il 31 luglio 1956 per rogito Bracone, repertorio n. 13126;

103) Società cooperativa edilizia « Victoria », con sede in Teramo, costituita l'11 maggio 1957 per rogito Rozzi, repertorio n. 18604;

104) Società cooperativa edilizia « Vita Serena », con sede in Teramo, costituita il 10 ottobre 1956 per rogito Bracone, repertorio n. 13569/5042;

105) Società cooperativa edilizia « Orsa Maggiore », con sede in Teramo, costituita il 24 settembre 1956 per rogito Bracone, repertorio n. 13470;

106) Società cooperativa edilizia « Il Nido », con sede in Teramo, costituita il 19 novembre 1957 per rogito Bracone, repertorio n. 15596;

107) Società cooperativa agricola « Frantoio sociale intercomunale di Arrone », con sede in Arrone (Terni), costituita il 31 maggio 1953 per rogito Napolitano;

108) Società cooperativa agricola di Castelgiorgio, con sede in Castel Giorgio (Terni), costituita il 22 luglio 1954 per rogito Anselmi;

109) Società cooperativa edilizia « La Casa per tutti », con sede in frazione Nera Montoro di Narni (Terni), costituita l'8 luglio 1948 per rogito Calì;

110) Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Ardita », con sede in Terni, costituita il 27 febbraio 1960 per rogito Cappello, repertorio n. 17737;

111) Società cooperativa di trasporto « Trasporti fra ex partigiani », con sede in Strambino (Torino), costituita il 27 luglio 1945 per rogito Borello, repertorio n. 9111;

112) Società cooperativa edilizia « Militari dell'Arma dei Carabinieri », con sede in Venaria (Torino), costituita il 3 giugno 1955 per rogito Turbil, repertorio n. 16997/4439;

113) Società cooperativa edilizia « Impiegati del Genio civile », con sede in Treviso, costituita il 26 febbraio 1954 per rogito Volpi, repertorio n. 7960/2538;

114) Società cooperativa edilizia « Ital Casa », con sede in Treviso, costituita il 1° dicembre 1953 per rogito Mazzotta, repertorio n. 346;

115) Società cooperativa edilizia « Fidelitas » dipendenti Amministrazione comunale, con sede in Soriano del Cimino (Viterbo), costituita il 27 ottobre 1953 per rogito Lazzari, repertorio n. 1036;

116) Società cooperativa agricola e di consumo « Santa Maria del Giglio », con sede in frazione Zepponami di Montefiascone (Viterbo), costituita il 27 marzo 1949 per rogito Donati;

117) Società cooperativa agricola « San Biagio », con sede in Marta (Viterbo), costituita il 3 marzo 1954 per rogito Donati, repertorio n. 19114/11216;

118) Società cooperativa edilizia « Il Nido », con sede in Orte Scalo (Viterbo), costituita il 19 aprile 1958 per rogito Sconocchia, repertorio n. 20593;

119) Società cooperativa edilizia « Castel di Vico », con sede in Vetralla (Viterbo), costituita l'8 febbraio 1958 per rogito Colalelli, repertorio n. 646.

(8827)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 209

Corso dei cambi del 30 ottobre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,41	622,40	622,38	622,40	622,35	622,41	622,40	622,42	622,40	622,40
$ Can.	577,57	577,50	577,40	577,40	577,10	577,60	577,40	577,55	577,60	577,50
Fr. Sv.	144,25	144,20	144,20	144,2275	144,15	144,18	144,22	144,20	144,18	144,18
Kr. D.	90,14	90,15	90,15	90,13	90,12	90,13	90,13	90,15	90,13	90,12
Kr. N.	86,99	87 —	87,01	87,04	87 —	86,99	87 —	87 —	86,99	86,97
Kr. Sv.	119,93	119,95	119,90	119,91	119,35	119,85	119,87	119,85	119,85	119,85
Fol.	172,66	172,65	172,65	172,625	172,75	172,65	172,61	172,65	172,65	172,65
Fr. B.	12,46	12,475	12,4750	12,48	12,475	12,46	12,4775	12,45	12,47	12,475
Franco francese	127,02	127,02	127,03	127,05	127 —	127,03	127,03	127 —	127,02	127 —
Lst.	1741,25	1741,50	1741,90	1741,80	1741,50	1741,55	1741,50	1741,55	1741,52	1741,55
Dm. occ.	156,49	156,50	156,48	156,495	156,40	156,47	156,47	156,50	156,47	156,47
Scell. Austr.	24,08	24,08	24,09	24,085	24,05	24,07	24,08	24,10	24,08	24,09
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,71	21,70	21,71	21,712	21,71	21,71	21,71

Media dei titoli del 30 ottobre 1963

Titolo	
Rendita 5 % 1935	109,35
Redimibile 3,50 % 1934	91,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 ottobre 1963

Valuta	
1 Dollaro USA	622,40
1 Dollaro canadese	577,40
1 Franco svizzero	144,224
1 Corona danese	90,13
1 Corona norvegese	87,02
1 Corona svedese	119,89
1 Fiorino olandese	172,617
1 Franco belga	12,479
1 Franco francese	127,04
1 Lira sterlina	1741,65
1 Marco germanico	156,482
1 Scellino austriaco	24,082
1 Escudo Port.	21,711

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso, per esami e per titoli, a sette posti di chimico aggiunto in prova, indetto con il decreto ministeriale 31 ottobre 1962.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1963, registro n. 31, foglio numero 128, con il quale è stato indetto, fra l'altro, un concorso, per esami e per titoli a 7 posti di chimico aggiunto in prova;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso, per esami e per titoli, a sette posti di chimico aggiunto in prova, indetto con decreto ministeriale 31 ottobre 1962, è costituita come appresso:

Presidente:

Trotta dott. Carmine, consigliere di Stato.

Membri:

Foschini prof. Arnaldo, ordinario di merceologia nell'Università di Roma;

De Angelis prof. Giorgio, straordinario di chimica analitica nell'Università di Roma;

Borgia dott. Alcibiade, chimico capo del M.D.E.;

Vaccaro dott. Fausto, chimico capo del M.D.E.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta il direttore di sezione dell'Amministrazione centrale dell'Esercito Taurisano dott. Aniello.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta Commissione ed al segretario sarà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888, ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1963
Registro n. 67 *Difesa-Esercito, foglio n.* 340. — ROSSI

(9212)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Graduatoria generale del concorso a posti veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 2343/A del 14 dicembre 1961, con cui è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Trento;

Visto il proprio decreto n. 1698/A dell'8 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1962, registro n. 7, foglio n. 105, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto, nonchè il proprio decreto n. 239/A del 4 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1963, registro n. 3, foglio n. 239, con cui è stata modificata la composizione della Commissione stessa;

Visto il proprio decreto n. 889/A del 24 maggio 1963, concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;

Visti i verbali dei lavori espletati dalla Commissione giudicatrice e ritenutili regolari;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla Commissione a conclusione dei propri lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 4 n. 12 e 13 dello Statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 2 ottobre 1963, n. 1607;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

N.	Nome	Punti
1.	Mirabelli Alessandro	punti 61,8818 su 100
2.	Broseghini Mario	» 59,4635 »
3.	Beber Luigi	» 57,7291 »
4.	Vinante Giovanni	» 56,9835 »
5.	Denicolò Antonio	» 56,5781 »
6.	Caden Damiano	» 56,0052 »
7.	Sartori Bruno	» 55,8906 »
8. Aichner Rodolfo		» 55,3285 »
9.	Ceccato Giusto	» 55,1212 »
10.	Pasetti Luigi	» 54,6685 »
11.	Ferrarini Brenno	» 54,5208 »
12.	Dal Santo Fausto	» 54,2552 »
13.	Zanoni Francesco	» 54,2291 »
14.	Mazzera Faustino	» 54,2187 »
15.	Chiesa Mariano	» 53,7130 »
16.	Bacca Camillo	» 51,6953 »
17.	Maestri Silvestro	» 51,6041 »
18.	De Francesco Carlo	» 51,5591 »
19.	Gallizia Romano	» 50,6991 »
20.	Pollini Arturo	» 50,3313 »
21.	Curti Giulio	» 50,2838 »
22.	De Guelmi Marco	» 49,2694 »
23.	Pretto Arnaldo	» 48,0135 »
24.	Locatelli Alessandro	» 47,0135 »
25.	Baldi Giulio	» 45,5 »
26.	Cunaccia Giordano	» 45,4843 »
27.	Piazzi Alberto	» 45,3489 »
28.	Paternoster Simone	» 45,1875 »
29.	Menini Giovanni	» 44,3624 »
30.	Rossini Carlo	» 44,0000 »
31.	Bolza Dario	» 43,5 »
32.	Agosti Mario	» 43,4279 »
33.	Fontanari Renzo	» 43,3541 »
34.	Berto Corrado	» 41,3750 »
35.	Lubrini Angelo	» 41,0000 »
36.	Allegretti Michele	» 40,5135 »
37.	Rizzi Ugo	» 40,0000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Amministrazione e dei Comuni interessati.

Trento, addì 7 ottobre 1963

Il Presidente: DALVIT

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale numero 2349/A del 14 dicembre 1961, con cui è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Trento;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale numero 149 del 7 ottobre 1963, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 4 n. 12 e 13 dello Statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la deliberazione n. 1608 del 2 ottobre 1963;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1. Mirabelli Alessandro: Trento-sud;
2. Broseghini Mario: Cavalese;
3. Beber Luigi: Levico (Consorzio);
4. Vinante Giovanni: Calliano (Consorzio);
5. Benicolò Antonio: Civezzano (Consorzio);
6. Caden Damiano: Borgo Valsugana (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per 8 giorni consecutivi, all'albo di questa Amministrazione e dei Comuni interessati.

Trento, addì 7 ottobre 1963

Il Presidente: DALVIT

(9225)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Modena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto 1° luglio 1963, n. 3751, modificato con successivo decreto 1° agosto 1963, n. 4687, con il quale è stato bandito pubblico concorso per la copertura del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra l'Amministrazione provinciale di Modena e i comuni di Soliera, Bastiglia, Bomporto, Campogalliano e Ravarino;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni fatte dalla prefettura di Modena, dall'Ordine dei medici della Provincia e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra l'Amministrazione provinciale di Modena ed i comuni di Soliera, Bastiglia, Bomporto, Campogalliano e Ravarino è costituita come segue:

Presidente:

De Victoris Medori dott. Raffaele, vice prefetto.

Componenti:

Renzulli dott. Alberto, medico provinciale;

Fabio prof. Ugo, libero docente d'igiene ed aiuto presso l'Istituto d'igiene dell'Università di Modena;

Mauri prof. Carlo, libero docente di patologia speciale medica dell'Università di Modena;

Vecchia dott. Arnaldo, ufficiale sanitario titolare del comune di Carpi.

Segretario:

Martino dott. Antonio, funzionario amministrativo del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto ed avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Modena, addì 22 ottobre 1963

Il medico provinciale: RENZULLI

(9153).

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4146 del 31 luglio 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1962;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1962 è così costituita:

Presidente:

Curione comm. dott. Pietro, vice prefetto.

Componenti:

Duce comm. dott. Aldo, ispettore generale medico - medico provinciale di Cagliari;

Fiaschi prof. Enrico, direttore della Clinica medica universitaria di Cagliari;

Cardia prof. Antonio, primario chirurgo degli Ospedali riuniti di Cagliari;

Asuni dott. Maggiorino, medico condotto designato dai Comuni interessati.

Segretario:

Levante dott. Giulio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio.

Cagliari, addì 10 ottobre 1963

Il medico provinciale
Ispettore generale medico: DUCE

(9147)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova.

Con decreto n. 4882 del 22 ottobre 1963 del medico provinciale di Mantova, è stata così costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1962:

Presidente:

Austria dott. Alfredo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Susanna dott. Leonino, medico provinciale;

Pederzini prof. Augusto, primario 2ª Div. medica Istituti osped. Mantova;

Piccinelli prof. Giuseppe, libero docente in ostetricia e ginecologia;

Pegreffi dott. Enrico, medico condotto.

Segretario:

Fichera dott. Aldo, consigliere 1ª classe.

Il medico provinciale: SUSANNA

(9148)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 13554 del 7 giugno 1963, col quale venne costituita la Commissione esaminatrice per il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1960;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del segretario dott. Giovanni Celestino, con altro funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1960, sono affidate al dott. Giuseppe De Marco, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, in sostituzione del dott. Giovanni Celestino.

Salerno, addì 18 ottobre 1963

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(9146)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1573 in data 10 marzo 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di sei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 1042 del 23 febbraio 1963, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice dei concorso e ritenuta la regolarità delle operazioni espletate dalla Commissione stessa;

Vista la graduatoria generale di merito delle candidate ritenute idonee;

Visto l'art. 69, testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' aprovata la seguente graduatoria generale delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in epigrafe:

1. Endrizzi Gina . . . . . . punti 60,065
2. Senna Anna Maria . . . . . . » 58,288
3. Tamoglia Rosa . . . . . . » 57,977
4. Romanoni Lidia . . . . . . » 57,225
5. Rovati Carla . . . . . . » 56,500
6. Losi Lidia . . . . . . » 55.621
7. Centini Luciana . . . . . . » 54,855
8. Pastore Maria . . . . . . » 54,733
9. Gianferrari Mariella . . . . . . » 52,468
10. Baisi Nella . . . . . . » 52,283
11. Scotti Anna . . . . . . » 52,226
12. Negruzzi Rosa . . . . . . » 50,398
13. Brera Zaira . . . . . . » 50,258
14. Trussi Piera . . . . . . » 50,223
15. Anselmi Maria . . . . . . » 45,421
16. Pacifico Concetta . . . . . . » 43,998
17. Albini Egle . . . . . . » 43,699
18. Freghieri Lea . . . . . . » 42,000
19. Compagnoli Wanda . . . . . . » 40,484

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio medico provinciale e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 16 ottobre 1963

Il medico provinciale: NUCCIOTTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6611 pari data, col quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee nel concorso a sei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961;

Viste le domande delle candidate dalle quali risultano le sedi indicate da ciascuna di esse in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 n. 854;

Visto l'art 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso sopra specificato ed assegnate alle condotte ostetriche a fianco indicate:

1) Endrizzi Gina Pavia (Fossarmato e Levante);
2) Senna Anna Maria Villanterio-Copiano (Consorziale);
3) Tamoglia Rosa Vigevano, 2ª condotta;
4) Romanoni Lidia Gambolò Mortara (Consorziale);
5) Rovati Carla Gerenzago;
6) Losi Lidia: Montecalvo Versiggia Lirio (Consorziale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio medico provinciale e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 16 ottobre 1963

Il medico provinciale: NUCCIOTTI

(9101)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.